

ALLEGATO “A” al DDG n. 5739/2025 del 08.07.2025

ISTRUZIONI OPERATIVE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DEI CENTRI MEDESIMI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.M. 83709 DEL 21 FEBBRAIO 2024.

VIGILANZA E PIANO ANNUALE DI CONTROLLI

La Regione SICILIA, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024, esercita l'attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento sui C.A.A. e sulle società di cui essi eventualmente si avvalgono, per i quali ha concesso l'abilitazione.

I controlli verranno effettuati con cadenza annuale ed avranno ad oggetto la capacità operativa dei Centri e delle società di servizio di cui gli stessi eventualmente si avvalgono, attraverso accertamenti documentali e in loco, atti a verificare il permanere dei requisiti.

Per i CAA abilitati dalla Regione Sicilia una prima verifica, attiene al:

- mantenimento dello statuto coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.M.
- mantenimento del capitale sociale almeno pari ad Euro 51.646,00, salve eventuali deroghe normative (art. 7 comma 2);

I C.A.A abilitati annualmente dovranno fornire:

- copia della polizza per la responsabilità civile vigente, di cui all'articolo 8 del D.M (pagamento quota annuale).
- mantenimento della certificazione ISO 27001, a garanzia della sicurezza delle informazioni;
- codice etico e il modello organizzativo e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, eventualmente aggiornato (art. 12 comma 5 D.M).
- prospetto relativo all'aggiornamento formativo annuale dei propri operatori per tutte le attività svolte anche con riguardo alla tematica delle frodi comunitaria (art. 12 comma 6 D.M).
- carta dei servizi aggiornata.
- mandato generale o specifico (se presente).
- entro il 30 settembre di ogni anno il C.A.A. deve trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'art. 10, comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024 (la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/ internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor).

Tramite l'acquisizione e consultazione di ulteriore adeguata documentazione (quale: visure camerali, visure catastali, DURC, certificati dei Casellari Giudiziari e Carichi pendenti degli amministratori, sindaci, dipendenti del C.A.A.), ove ritenuto necessario, verrà eseguita la verifica per accertare il mantenimento dei requisiti.

Il controllo a campione dovrà essere altresì effettuato su almeno il 10% delle sedi operative attive sia sul territorio regionale che su altre regioni e società di servizi di cui eventualmente si avvalgono i C.A.A. autorizzati dalla Regione Sicilia, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'estrazione del campione su cui effettuare i controlli si baserà sull'elenco delle sedi operative oggetto di riconoscimento da parte della Regione Sicilia.

Si procederà all'estrazione del campione casuale di almeno il 10% delle sedi da sottoporre a controllo approssimato sempre per eccesso all'unità intera su ciascun elenco.

In ogni caso dovrà essere garantita almeno una verifica su una sede operativa dislocata su tutte le provincie al di fuori del territorio regionale.

L'estrazione sarà effettuata dall'Area 5 del Dipartimento Agricoltura; delle operazioni di estrazioni viene redatto apposito verbale in cui si descrivono le operazioni compiute e si allegano sia l'elenco complessivo dell'insieme oggetto di estrazione, sia l'elenco delle sedi estratte.

I controlli riferiti al campione selezionato ed operanti presso la Regione Sicilia saranno effettuati dagli Uffici periferici (Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura - IPA) del Dipartimento Agricoltura. Per le sedi operative selezionate, ricadenti in provincie al di fuori del territorio regionale sarà data comunicazione alla regione interessata.

Delle verifiche effettuate verrà redatto apposito verbale.

Il campione su cui estrarre le sedi da sottoporre a verifica per il 2025 sarà quello a seguito dell'avvenuto adeguamento di cui al D.M 21 febbraio 2024.

Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su apposita sezione SIAN secondo le indicazioni si cui all'articolo 5 del D.M..

Le verifiche in loco inoltre riguardano:

- la vigenza, per le sedi estratte, di idoneo titolo di conduzione, regolarmente registrato ed eventuale vigenza del Documento di valutazione del rischio, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione, coerenti con le

- prescrizioni previste periodicamente in materia di prestazioni minime e di connettività;
- il rispetto, per le sedi estratte, di un numero medio di fascicoli attivi, pari a 350 fascicoli e 9.000 ettari per operatore;
- la distinzione di funzione tra operatori “istruttori” e operatori “verificatori”;
- la presenza di un responsabile di sede a norma del capitolo 6.1 **punto 7** della circolare Agea, in possesso dei requisiti professionali previsti.

Per i dipendenti delle sedi operative estratte, saranno verificate:

- l’assenza di condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- l’assenza di rinvii a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- l’assenza di violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo.

In sede di verifica presso la sede si dovranno acquisire anche le seguenti informazioni relative ai dipendenti:

- l’assenza di rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni;
- il mantenimento del contratto di lavoro subordinato, od equiparato (Enti previdenziali: INAIL codice ditta/ Posizioni Assicurative Territoriali); INPS (matricola azienda/ INPS sede competente);
- l’assenza di conflitto di interesse, come definito dall’articolo 7, comma 4 del D.M (Agli operatori che fanno parte di un C.A.A è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo di cui all’art. 18 del DM; in particolare è fatto divieto all’operatore del C.A.A di validare e rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore).

I controlli si dovranno concludere entro il mese di ottobre di ogni anno.

La regione, se rileva la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige apposito verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del C.A.A o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attività. In caso di mancata ottemperanza, la regione revoca l’autorizzazione al C.A.A. e ne cura la pubblicazione sui registri di cui all’ art. 5 del DM, nel rispetto delle procedure definite dall’organismo di coordinamento

Il provvedimento di revoca, verrà assunto con atto formale e sarà notificato immediatamente al C.A.A. interessato.

La revoca dell'autorizzazione è adottata con provvedimento a firma del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura e trasmessa anche ad Agea Coordinamento.

Le risultanze dei controlli di vigilanza sono trattate secondo le disposizioni di Agea anche attraverso le funzionalità disponibili sul SIAN.

La procedura di revoca viene altresì avviata nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) qualora non siano osservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni previste dal D.M. 21 febbraio 2024;
- 3) qualora non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art 10 del D.M. 21 febbraio 2024;
- 4) qualora il C.A.A. non trasmetta con cadenza annuale alla Regione e ad Agea la documentazione di cui all'art. 10, comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024;
- 5) qualora si verifichi una duplice violazione del divieto previsto dall'articolo 7 comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024;
- 6) in caso di violazione delle presenti disposizioni quando sia prevista espressamente la revoca dell'abilitazione.

La Regione Siciliana dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione ad Agea.

Per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal D.M. 83709 del 21 febbraio 2024 in capo ai C.A.A. autorizzati da altre Regioni e alle società di servizi di cui si avvalgono, si procederà in accordo con le Regioni titolari del procedimento.

La Regione collabora anche all'attività di controllo delle sedi operative dei C.A.A. presenti sul territorio regionale con sede legale in altre Regioni, sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni titolari del procedimento.

Ove una Regione richieda la verifica su una sede operativa di un C.A.A. da essa riconosciuto, si procederà alla verifica in loco da parte degli Uffici territorialmente competenti (IPA) dove ricade la sede oggetto del controllo.

OBBLIGHI E IMPEGNI DEI CENTRI AUTORIZZATI

La società richiedente può utilizzare la denominazione C.A.A. o altra equivalente solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Siciliana fino alla dichiarazione di revoca di cui all'art. 15, comma 3, del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024.

Il C.A.A. e le società di cui esso si avvale sono tenuti a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dal D.M. 83709 del 21 febbraio 2024.

Ogni operazione di trasferimento di quote, fusione e scissione societaria effettuata dai Centri autorizzati di assistenza agricola, così come ogni atto o fatto che comporti il venir meno dei requisiti di garanzia e funzionamento, dovrà essere comunicato immediatamente alla Regione Siciliana - Dipartimento dell'Agricoltura – e ad Agea, pena la revoca.

Il C.A.A. può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni e associazioni che hanno costituito il C.A.A. o dalle loro organizzazioni territoriali. In tal caso anche le società devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del C.A.A.

Entro il 30 settembre di ogni anno il C.A.A. deve trasmettere alla Regione anche la documentazione di cui all'art. 10, comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024 (la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/ internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor).

Il Centro autorizzato di assistenza agricola è tenuto ad acquisire dall'utente apposito mandato scritto generale per la costituzione, aggiornamento e gestione del fascicolo aziendale e per la presentazione delle istanze, ovvero di un mandato specifico per la eventuale gestione di una singola istanza. Il CAA deve contemporaneamente presentare all'utente una carta dei servizi che illustri le condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata nonché le condizioni e i casi in cui è possibile sporgere reclamo all'Organismo pagatore per le disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

Il C.A.A. deve garantire l'accesso al pubblico per almeno 5 ore giornaliere per almeno due giorni a settimana, con la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli Organismi pagatori e con le altre Pubbliche Amministrazioni. I locali devono essere facilmente identificabili attraverso apposite insegne.

Il C.A.A. è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.